REGOLAMENTO (CEE) N. 2320/74 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1974

relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che è pertanto necessario procedere alla vendita di tali scorte per sgomberare i depositi frigoriferi;

considerando che, nella situazione attuale del mercato della Comunità, caratterizzata da prezzi bassi, occorre fare ricorso alle possibilità di vendita sui mercati dei paesi terzi;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (3), prevede che i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita per consentire agli esportatori interessati di stabilire le possibilità di esportazione;

considerando che è necessario conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (4), per quanto riguarda la vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, pur prevedendo alcune deroghe necessarie a causa dell'esportazione dei prodotti, specie in materia di cauzioni, di ritiro e di pagamento delle merci;

considerando che, durante le operazioni di svincolo dal magazzino e di esportazione, possono verificarsi casi di forza maggiore; che in tali casi occorre pertanto consentire agli organismi d'intervento di prendere le misure necessarie;

considerando che il presente regolamento copre il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1456/74 della Commissione, dell'11 giugno 1974, relativo alla vendita, a un prezzo forfettario fissato in anticipo, di alcune carni bovine in possesso dell'organismo d'intervento tedesco e destinate all'esportazione (5), nonché del regolamento (CEE) n. 1458/74 della Commissione, dell'11 giugno 1974, relativo alla vendita, a un prezzo forfettario fissato in anticipo, di alcune carni bovine in possesso dell'organismo d'intervento irlandese e destinate all'esportazione (6); che occorre pertanto abrogare questi due regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate prese in consegna dagli organismi d'intervento anteriormente al 1° giugno 1974 (7).

2. I prodotti, le relative presentazioni e i prezzi di vendita sono fissati nell'allegato.

3. Questa vendita non dà diritto al rilascio dei titoli d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 1790/74 della Commissione, del 9 luglio 1974, recante abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine e la vendita di carni detenute dagli organismi d'intervento (8).

Quando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1846/74 del Consiglio, del 16 luglio 1974, recante sospensione temporanea del rilascio dei titoli d'importazione o di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine (9), non sono più d'applicazione, gli organismi d'intervento appongono sull'originale di ogni contratto d'acquisto una delle seguenti menzioni:

« Abbinamento non ammesso »
« Koblingstransaktioner ikke indbefattet »
« Kopplung ausgeschlossen »
« No linked sale permitted »
« Jumelage exclu »
« Koppeling uitgesloten ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.
(4) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.
(5) GU n. L 155 del 12. 6. 1974, pag. 12.
(6) GU n. L 155 del 12. 6. 1974, pag. 24.
(7) Gli organismi d'intervento degli Stati membri e i relativi indirizzi sono indicati nella GU n. C 43 del 17. 4. 1974, pag. 4.
(8) GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 21.
(9) GU n. L 194 del 17. 7. 1974, pag. 8.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo è pagato a misura che le merci escono dal deposito, al prorata delle quantità ritirate e al più tardi il giorno precedente ciascun ritiro.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 216/69, la domanda d'acquisto è valida soltanto se è accompagnata dall'impegno scritto dell'acquirente di ritirare ed esportare le carni entro un termine di otto settimane a decorrere dal giorno in cui è informato dell'accettazione della sua domanda.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, la quantità minima venduta è di 20 tonnellate.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, la cauzione per 100 kg di prodotto ammonta a :

— 51,500 u.c. per i quarti anteriori,

— 77,250 u.c. per i quarti posteriori.

Articolo 4

1. La prova dell'importazione in un paese terzo viene fornita secondo le stesse modalità valide per le restituzioni.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento informa la Commissione di ogni caso di forza maggiore e delle misure conseguentemente adottate.

Articolo 5

Le domande possono essere presentate a decorrere dal 12 settembre 1974.

Articolo 6

I regolamenti (CEE) n. 1456/74 e n. 1458/74 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotti

GERMANIA

— *Quarti anteriori, taglio diritto a 8 costole, provenienti dai :*

Bullen A	111,364
Ochsen A	109,473
Kühe B	85,757

— *Quarti posteriori, taglio diritto a 5 costole, provenienti dai :*

Bullen A	157,680
Ochsen A	155,003
Kühe B	121,424

BELGIO

— *Quarti anteriori, taglio diritto a 10 costole, provenienti dai :*

Bœufs 55 %	108,800
Génisses 55 %	105,400
Taureaux 55 %	107,100
Vaches 55 %	95,200

— *Quarti posteriori, taglio diritto a 3 costole, provenienti dai :*

Bœufs 55 %	148,920
Génisses 55 %	146,000
Taureaux 55 %	147,460
Vaches 55 %	131,400

DANIMARCA

— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*

Kvier 1	86,926
Tyre P	93,095
Ungtyre 1	100,946

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :*

Kvier 1	132,932
Tyre P	142,565
Ungtyre 1	154,606

FRANCIA

— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*

Bœufs R, A, N	103,822
Jeunes bovins R, A, N	101,040
Vaches A, N	91,301
Génisses A	104,604

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :*

Bœufs R, A	164,290
Bœufs N	149,307
Jeunes bovins R, A	158,316
Jeunes bovins N	147,072
Vaches A	149,438
Vaches N	135,375
Génisses A	161,178

IRLANDA

— *Quarti anteriori, taglio diritto a 10 costole, provenienti dai :*

Heifers 2	87,933
Steers 1	92,394
Steers 2	92,394
Cows 1	77,712

— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*

Heifers 2	76,217
Steers 1	80,066
Steers 2	80,066
Cows 1	67,359

— *Quarti posteriori, taglio diritto a 3 costole, provenienti dai :*

Heifers 2	120,837
Steers 1	126,932
Steers 2	126,932
Cows 1	106,799

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :*

Heifers 2	130,915
Steers 1	137,525
Steers 2	137,525
Cows 1	115,699

ITALIA

— *Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*

Vitelloni 1	132,513
Vitelloni 2	125,350
Vacche 1	105,056
Vacche 2	88,342

— *Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :*

Vitelloni 1	193,778
Vitelloni 2	183,525
Vacche 1	153,792
Vacche 2	128,160

PAESI BASSI

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :*

Vaarzen, 1e kwaliteit	151,557
Stieren, 1e kwaliteit	151,557
Stieren, 2e kwaliteit	151,557